

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CC 24/2007 REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - IN VIGORE DAL 14/05/2007

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in attuazione dell'art. 198 comma 2 lett. g) secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs 03/04/2006 n. 152.

2. Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152;
- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- L. R. 18 del 21/06/1999;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 29/02/2000, ss. mm. ii, con particolare riferimento al Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica adottato con D.G.R. n. 856 del 02.08.2004;
- Piano Provinciale per la organizzazione del sistema integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla DGP n. 79 del 30/07/2001.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 198, salva la necessità di successivo adeguamento, in modifica/integrazione, alle previsioni del piano d'ambito di cui all'articolo 201, comma 3, stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico -sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni, di cui all'art. 183 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152;
- h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

- 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
- 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate a norma del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1).

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. In conformità con quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, i rifiuti sono come di seguito classificati:

Rifiuti Urbani:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 03/04/2006 n. 152;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) combustibile derivato da rifiuti;
- l) rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, considerato anche il disposto di cui all'art. 195 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152.

Art. 4 - Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del decreto legislativo 267/2000, assicurando le seguenti attività e servizi:

- a. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- b. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti, inclusi, fino alla attuazione del sistema previsto dal D.Lgs 152/06, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- c. servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero/smaltimento di: carta e cartone; vetro; prodotti ferrosi; plastica; rifiuti da imballaggio; alluminio (barattolame); prodotti farmaceutici scaduti; pile e batterie.
- d. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento e mediante eventuali specifiche convenzioni stipulate con il produttore.
- e. Servizio di spazzamento delle strade
- f. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- g. servizi complementari ed accessori.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti del Comune

1. I servizi di cui alle lettere da a) a d) del precedente articolo 4, sempre in via transitoria a norma di quanto esposto al comma 1 del medesimo articolo 4, sono affidati, anche separatamente, a terzi che devono svolgere, con caratteristica di continuità, le attività in cui si concreta il servizio con le modalità stabilite dal presente Regolamento e secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio.

2. Sono di regola svolte in economia: l'attività di spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, la raccolta e relativo conferimento nei cassonetti adiacenti ai cimiteri, dei rifiuti cimiteriali non derivanti da esumazioni ed estumulazione.

Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 150 mq, è confermata la l'assimilazione per qualità e quantità stabilita con la deliberazione di C.C. 18 del 30.06.1998.

2. Sono dichiarati pertanto assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi come sopra prodotti e indicati nell'elenco allegato sub a) alla richiamata deliberazione, che viene qui di seguito riprodotto:

Rifiuti assimilati agli urbani

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
 - cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti;
 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco o gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro spugna di ferro e simili;
 - nastri adesivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta o di ortaggi, caseina sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure) anche derivanti da produzioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica;
 - tutti gli altri rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e/o materiali simili a quelli sopra elencati.
- al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. I rifiuti come sopra indicati sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica non supera i 10 kg/mq ovvero 0,1 mc/mq ;

4. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari.

Art. 7 - Tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è prevista la relativa Tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, che a norma del comma 3 del citato articolo, è determinata dall'Autorità d'ambito e applicata e riscossa dagli affidatari del servizio di gestione integrata.

2. In via transitoria, a norma del comma 11 del sopra citato articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti.

3. A norma dell'art 1, comma 184, della legge 27/12/2006 n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni, è stato ope legis confermato, almeno per il

2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006.

4. In applicazione del combinato disposto di cui sopra, almeno per il 2007 restano valide le disposizioni sulla Ta.R.S.U. contenute nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 3 del 28.02.1995.

Art. 8 – Disposizioni per la raccolta dei rifiuti

1. Il numero, la capacità, le caratteristiche e la ubicazione dei contenitori, le frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, sono fissate nel capitolato speciale d'appalto, come standard quali - quantitativo minimo, salve le modifiche migliorative del servizio o gli adeguamenti obbligatori per sopravvenute esigenze legate a mutamenti della realtà di fatto o del contesto normativo di riferimento.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto appaltatore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

3. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché ciò non aggravi il costo del servizio e non ne diminuisca l'efficienza.

5. Sono ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del soggetto appaltatore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente art. 6, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

6. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dell'impresa che gestisce il servizio.

7. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva all'impresa che gestisce il servizio e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

8. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

9. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'Amministrazione comunale.

10. L'impresa appaltatrice del servizio dovrà essere tenuta a collaborare con l'Amministrazione comunale ad apposita campagna informativa e di sensibilizzazione dell'utenza relativamente al corretto conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da raccogliere in modo differenziato.

Art. 9 – Disposizioni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei sacchetti/contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.

b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:

- rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

2. I seguenti rifiuti urbani particolari devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti o presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccolta autorizzati: pile,

medicinali scaduti, batterie, siringhe, accessori per l'informatica, olio minerale, olio vegetale, vernici, solventi, prodotti per le pulizie, pesticidi, tubi fluorescenti.

3. Per le pile devono essere posizionati appositi contenitori presso le rivendite o nelle adiacenze.
4. Per i medicinali devono essere posizionati appositi contenitori presso la farmacia e gli ambulatori pubblici;
5. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
6. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume.
7. I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti.
8. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata.
9. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del contenitore, in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate;
10. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati.
11. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
12. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
13. E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo).
14. E' vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata.
15. E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e l'impresa che gestisce il servizio.
16. E' vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;
17. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
18. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
19. E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
20. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :
 - a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida se presente;
 - b. presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio di raccolta o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.
21. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni per il conferimento diretto presso gli impianti dell'impresa che gestisce il servizio.

Art. 10 – Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei auto/motoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse all'impresa per agevolare lo svolgimento del servizio.

Art. 11 - Smaltimento

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

Art. 12 - Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - a. di rifiuti pericolosi;
 - b. di rifiuti speciali non assimilati;
 - c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;
 - d. di materiali accesi;
 - e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
 - f. di rifiuti di imballaggi terziari;
 - g. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
 - h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..)
 - i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)
2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

Art. 13 - Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti, compresi, almeno nelle more dell'attuazione del sistema previsto dal D.Lgs 152/06, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - accanto ai contenitori di raccolta RSU nei giorni ed orari indicati dalla stazione appaltante, con frequenza di due volte al mese, da cui l'impresa appaltatrice provvederà al relativo caricamento su idoneo auto/motomezzo e successivo trasporto e conferimento presso gli impianti autorizzati al ricevimento. L'impresa appaltatrice potrà conferire i rifiuti raccolti direttamente presso l'impianto di smaltimento o potrà depositarli provvisoriamente in appositi contenitori installati a sue spese e cura in apposite aree, previo il conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
 - Qualora il Comune predisponesse un'area di stoccaggio temporaneo per materiali ingombranti, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice fornire apposito contenitore nel quale il Comune farà conferire i suddetti rifiuti e la impresa provvederà ivi al regolare prelievo e trasporto a smaltimento/recupero. Potrà essere organizzato apposito servizio di ritiro su chiamata.
2. L'impresa appaltatrice dovrà mantenere in buono stato di manutenzione i mezzi ed i contenitori impiegati, nonché provvedere alla pulizia delle aree interessate nello svolgimento del servizio.
3. L'impresa appaltatrice ha anche l'obbligo della raccolta e trasporto dei beni durevoli ed ingombranti comunque collocati nel territorio comunale.
4. L'impresa appaltatrice dovrà essere tenuta a collaborare con l'Amministrazione comunale ad apposita campagna informativa e di sensibilizzazione dell'utenza relativamente al corretto smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo.
5. Il deposito, in ogni caso, deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Art. 14 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :

- a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"

4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 3.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati a norma di legge.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici (art. 12 comma 5 del DPR 254/2003)

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- b. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.
- c. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Art. 15 - Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.

2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 17 del 29/02/2000, al Piano Provinciale per la organizzazione del sistema integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla DGP n. 79/01 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo comunque conto dell'esigenza di incentivare, per quanto possibile e con l'obbligatoria collaborazione dell'impresa appaltatrice del servizio, il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 16 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 17 – Indirizzi generali

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imbballaggio.

Art. 18 – Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purché ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione.

Art. 19 – Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone, attivando a tal fine le opportune richieste di finanziamento, un adeguato numero di impianti quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche per il conferimento delle raccolte differenziate.

2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura/conferimento tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti al di fuori degli orari di conferimento o quando sono chiusi o non presidiati.

Art. 20 – Gestione della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è dimensionata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dalla Legge e dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti.
2. L'individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza sindacale.
3. La raccolta corrispondente a standard minimi nella aggiudicazione dell'appalto, di regola, riguarda:
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - prodotti ferrosi;
 - plastica;
 - rifiuti da imballaggio;
 - alluminio (barattolame);
 - prodotti farmaceutici scaduti;
 - pile e batterie;
 - ingombranti (beni durevoli per uso domestico).
4. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal capitolato speciale tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
5. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, la impresa appaltatrice provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
6. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal capitolato speciale di appalto.

Art. 21 -Divieti ed obblighi dell'utenza

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti autorizzati.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.
5. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti presso i contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 22 – Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. I rifiuti urbani esterni sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia.
- 3 E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree verdi pubbliche, ma comunque anche su suolo pubblico diverso dal verde (marciapiedi, strade ecc.), di impedire che detti animali sporchino con escrementi il

suolo pubblico. Pertanto devono sempre recare con se gli strumenti idonei all'asportazione delle deiezioni da gettare nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 23 – Gestione del servizio di spazzamento stradale

1. La gestione del servizio di spazzamento è di regola svolta in economia.
2. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio.

Art. 24 – Gestione della viabilità invernale

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità delle frazioni, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. E' fatto comunque obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
3. Sarà garantito lo sgombero degli accessi alle scuole pubbliche, al centro sociale, ai servizi ambulatoriali.
4. E' vietato ammassare neve sul verde pubblico, sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 25 – Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 26 – Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/06.

Art. 27 – Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 28 – Aree occupate da mercato

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nel mercato debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo

il volume negli appositi contenitori, rispettando le modalità previste nel presente Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali per ciò che riguarda la raccolta differenziata.

2. I rifiuti putrescibili devono essere in ogni caso preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

3. Per quanto riguarda la tariffa, si rimanda a quanto disposto in via generale all'art. 7 del presente regolamento nonché al regolamento comunale per la disciplina del mercatino settimanale.

Art. 29 – Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, con particolare riguardo alle disposizioni sulla raccolta differenziata.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 30 – Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia può essere effettuata direttamente, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 31 – Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 32 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda la raccolta differenziata.

2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 33 – Aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo a cura degli occupanti.

2. In particolare gli occupanti dovranno separare le diverse tipologie dei rifiuti, e provvedere alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 34 – Rifiuti abbandonati

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli correttamente.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art. 35 – Procedura sanzionatoria

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/06 nonché del presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, provvedono, oltre alla Polizia municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ASL e dell'ARPAL, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.

2. All'accertamento ed alla sanzione delle violazioni previste dal presente Regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, possono provvedere anche dipendenti del soggetto appaltatore del servizio rifiuti nominati dal Sindaco previo specifico corso di formazione professionale.

3. Può essere stipulata anche apposita convenzione con la Amministrazione Provinciale della Spezia.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti possono identificare anche attraverso la declinazione delle responsabilità coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

5. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e dal D. Lgs. 152/06.

Art. 36 – Divieti

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle vigenti leggi e da quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Oltre a tutti i divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente Regolamento :

- a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nell'area occupata dal pubblico mercato settimanale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce, cicche o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- g. è vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- h. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
- i. è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;

- j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
- m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
- n. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

Art. 37 – Sanzioni

1. Alle violazioni alle norme del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (da 25,00 euro a 500,00 euro).

Art. 38 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla relativa pubblicazione, unitamente al provvedimento di approvazione.

Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali in materia di igiene, Polizia Urbana, fognatura e scarichi, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

